

PSR Calabria 2014/2020

Faq

(Frequently Asked Questions)

M2 Int.2.1.1. "Erogazione di servizi di consulenza". Annualità 2019

Pubblicazione del 04/07/2019

D: Rispetto al macro-criterio di seguito riportato, il punteggio è da attribuire ai soli soggetti che aderiscono a regimi unionali, nazionali e facoltativi tramite OP o Consorzi per come previsto dalla Misura 3 oppure è attribuibile anche a soggetti che aderiscono a detti regimi anche in forma autonoma?

1

Maggior soddisfacimento della proposta progettuale delle priorità di intervento settoriali, territoriali,	max. 12	Più del 30% dei destinatari dei servizi operano in regimi unionali, nazionali e facoltativi di cui alla misura 3 del PSR	2
---	---------	--	---

R: È corretta la seconda interpretazione. Il riferimento alla misura 3 è fatto al fine di individuare quali sono i regimi unionali, nazionali e facoltativi che danno luogo ad attribuzione del punteggio.

2

D: Rispetto all'accreditamento del 2017, un Ente accreditato può inserire nuovi o ulteriori consulenti rispetto all'elenco inserito in sede di richiesta di accreditamento?

R: La composizione dello staff di consulenti può essere modificata. Si tenga, però, presente quanto stabilito nei paragrafi 7 e 14.1 delle disposizioni attuative per cui dovranno essere allegati i curricula dei consulenti utilizzati per l'attuazione del piano di consulenza se diversi rispetto alla fase di accreditamento o se l'accreditamento dell'organismo di consulenza non è stato effettuato presso la Regione Calabria.

3

D: Dall'avviso non si ricavano le voci di costo che possono essere rendicontate oltre al compenso del consulente. Quali sono le altre spese ammissibili?

R: In merito si deve prendere a riferimento quanto stabilito nel paragrafo 10 delle disposizioni attuative. *"L'Amministrazione ha adottato, per la rendicontazione dell'intervento, i costi semplificati per come individuati dal documento pubblicato dalla Rete Rurale Nazionale e MIPAAF recante la "Metodologia per l'individuazione delle unità di costo standard (UCS) per i servizi di consulenza della sottomisura 2.1 dei PSR". L'UCS individuata è un importo omnicomprensivo, nella forma del costo orario, che tiene conto del compenso/costo orario del consulente, della quota oraria attribuibile alle spese indirette/generali e della quota oraria attribuibile alle spese di viaggio."*

"Il costo unitario individuato, secondo la metodologia elaborata dalla Rete Rurale Nazionale e MIPAAF, per l'identificazione della spesa ammissibile è pari a 54 euro/ora."

La misura, pertanto, non prevede la definizione di spese ammissibili e rendicontabili, ma unità di costo standard (UCS). L'organismo di consulenza dovrà dimostrare il numero di ore di consulenza effettivamente svolte ed il contributo ammissibile sarà pari al prodotto tra il numero di ore dimostrate e l'UCS, pari ad euro 54/ora omnicomprensivo.

4	<p>D: I criteri di selezione prevedono, tra gli altri, l'attribuzione di 10 (dieci) punti per la "Trattazione di tematiche inerenti i tre obiettivi trasversali dello sviluppo rurale (ambiente-clima- innovazione)". Per questi dieci punti è previsto che la metà sono riconosciuti se "Il soggetto erogatore di servizi è strutturato con un Gruppo Operativo". Cosa si intende per Gruppo Operativo? Con quali modalità è possibile strutturare un Organismo di consulenza "con un Gruppo Operativo"?</p>
	<p>R: Il punteggio relativo a tale criterio viene attribuito se il soggetto erogatore del servizio di consulenza fa parte di un Gruppo Operativo, già costituito, tra quelli che operano nell'ambito della rete PEI-AGRI istituita ai sensi dell'articolo 53 del REG. (UE) n. 1305/2013.</p>
5	<p>D: Atteso che molti agricoltori necessitano delle medesime tematiche di consulenza, è possibile erogare parzialmente detti servizi a più destinatari in contemporanea? In caso affermativo, è possibile organizzare la "somministrazione di consulenza" in aula e/o o con corsi a distanza rivolti a più soggetti?</p>
6	<p>R: Le disposizioni attuative non prevedono tali possibilità.</p> <p>D: Il piano di consulenza, al punto 3, prevede che si indichi la "copertura assicurativa contro i rischi professionali". Si chiede di conoscere se è assicurabile l'organismo di consulenza "contro i rischi professionali", posto che le compagnie interpellate forniscono eventuali coperture solo relativamente al trattamento dei dati sensibili. In alternativa, limitatamente ai tecnici obbligati dalla legge ad avere una polizza assicurativa per la loro attività professionale, è possibile allegare la copia di dette polizze assicurative?</p> <p>R: Il punto 3 del piano di consulenza mira a far descrivere la capacità economica, dotazione infrastrutturale, tecnologica e delle sedi per l'espletamento del servizio di consulenza. In particolare, la capacità economica del soggetto proponente potrà essere alternativamente dimostrata attraverso: la presenza di livelli di fatturato; fornendo informazioni riguardo i conti annuali che evidenzino, in particolare, i rapporti tra attività e passività; la presenza di copertura assicurativa contro i rischi professionali. Tale indicazione, si ribadisce, è limitata esclusivamente alla dimostrazione della capacità economica del soggetto proponente. Resta fermo, in ogni caso, il rispetto del D.P.R. n. 137/2012 per ciò che riguarda l'articolo 5 – obbligo di assicurazione, secondo il quale il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale ed ogni variazione successiva.</p>
7	<p>D: I criteri di selezione prevedono, tra gli altri, in merito al "Maggior numero di ambiti tematici di consulenza trattati che vengano attribuiti 6 punti se "Il "Piano di consulenza" prevede l'erogazione di servizi in almeno 4 ambiti tematici di cui alla lettera a) b)** descrizione generale della Misura par. 8.2.2.2", e/oppure vengono attribuiti 4 punti se "Il "Piano di consulenza" prevede l'erogazione di servizi tra 2 e 4 ambiti tematici di cui alla lettera a) b) c) ** descrizione generale della Misura par. 8.2.2.2". In buona sostanza, per raggiungere 10 punti, per quanto riportato nei criteri di selezione, occorrerebbe raggiungere i quattro ambiti tematici e non superarli. Quale sarebbe il punteggio che si raggiungerebbe qualora si superassero i 4 ambiti tematici?</p>
	<p>R: Poiché le disposizioni attuative non prevedono gli ambiti tematici b) e c) ed in considerazione di come è declinato il criterio di selezione, il valore massimo del punteggio assegnabile sarà massimo di 6. Se il piano di consulenza prevede tra 2 e 3 ambiti tematici sarà assegnato un punteggio massimo di 4, se il piano di consulenza prevede 4 o più ambiti tematici sarà assegnato un punteggio massimo di 6.</p>

	<p>D: Il bando prevede che i beneficiari siano gli “<i>Organismi fornitori dei servizi di consulenza aziendale riconosciuti ai sensi del D.M. 3 febbraio 2016 relativo alla “istituzione del sistema di consulenza aziendale in agricoltura”</i>”. In buona sostanza, il servizio di consulenza sarà erogato dall’organismo di consulenza che, direttamente, riceverà il contributo.</p> <p>Si chiede di conoscere se, a sua volta, l’organismo di consulenza debba fatturare, ai soggetti beneficiari del servizio, la quota di IVA relativa al servizio erogato e, di conseguenza, farsela pagare. Pertanto, immaginando di erogare ad un soggetto un servizio di consulenza di Euro 1.500, occorre fatturare al soggetto beneficiario il servizio con IVA (con aliquota vigente pari al 22% è pari ad Euro 330)?</p> <p>Il totale fattura, pari ad Euro 1.830, deve evidenziare un netto da pagare per soli Euro 330?</p> <p>E’ giusto considerare che i contributi in questione possono essere qualificati come movimentazione di denaro, con la conseguente esclusione degli stessi dal campo di applicazione dell’IVA?</p>
8	<p>R: Il contributo regionale è riconosciuto agli organismi di consulenza a costo standard unitario per ore lavorative prestate. Vedi FAQ n. 3.</p> <p>Nel paragrafo 10 delle disposizioni attuative è specificato che il soggetto beneficiario è tenuto al rispetto degli obblighi di natura contabile, fiscale e finanziaria alla cui osservanza il beneficiario dell’operazione è tenuto ai sensi delle disposizioni vigenti a livello regionale, nazionale e comunitario. Pertanto, l’organismo fornitore del servizio di consulenza è tenuto a trattare il servizio prestato in conformità alle disposizioni vigenti in materia contabile e fiscale.</p>
	<p>D: L’agricoltore attivo, senza iscrizione alla Camera di Commercio, può essere destinatario del servizio di consulenza?</p>
9	<p>R: Il paragrafo 4.1 delle disposizioni attuative della misura 2.1.1 e la pertinente scheda di misura stabiliscono che possono essere destinatari del servizio di consulenza imprese agricole e giovani agricoltori che gestiscono aziende condotte da un “agricoltore in attività”, per come definito ai sensi dell’art. 9 del regolamento (UE) 1307/2013, ed <u>iscritte alla Camera di Commercio di competenza territoriale</u>.</p>
	<p>D: Nella griglia del punteggio, il criterio di selezione “<i>Rapporto n. consulenti/beneficiari del servizio < 50</i>” si dimostra considerando il rapporto tra il totale dei consulenti ed il totale dei beneficiari oppure ci si attiene ad un calcolo analitico per singola consulenza? Nel secondo caso infatti potrebbe concretizzarsi l’eventualità di una consulenza suddivisa tra più consulenti secondo l’ambito tematico di competenza. Se così fosse, significherebbe che per ogni consulenza sono previsti più consulenti e quindi viceversa, ossia per ogni consulente risulterebbero più consulenze. Per fare un esempio pratico, se i destinatari sono 60 e i consulenti 2 il rapporto totale sarebbe 2/60 ossia 30 destinatari per consulente. Ma se entrambi i consulenti erogano il servizio ai 60 destinatari ognuno per il proprio ambito tematico allora il rapporto diventerebbe 1/60 ossia 60 destinatari per consulente. Potreste chiarire il criterio adottato quindi per il calcolo del punteggio?</p>
10	<p>R: È corretta la prima interpretazione ossia si considera il rapporto tra il totale dei consulenti ed il totale dei destinatari dei servizi di consulenza</p>
	<p>D: Il punto 5) delle Disposizioni Attuative per il Trattamento delle Domande di Sostegno prevede i seguenti soggetti Beneficiari: Organismi fornitori dei servizi di consulenza aziendale riconosciuti ai sensi del D.M. 3 febbraio 2016 relativo alla “istituzione del sistema di consulenza aziendale in agricoltura”. Considerato che il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (Legge 234/2012 e Decreto MISE 31 maggio 2017 n. 115) prevede che per ciascun soggetto beneficiario di aiuti pubblici debba essere annotato l’importo percepito, l’effettivo beneficiario dell’aiuto è da considerare l’Organismo fornitore del servizio di consulenza oppure il destinatario del servizio di consulenza, ovvero, nel caso di specie l’azienda agricola?</p>
11	

	<p>R: Il soggetto beneficiario del sostegno è l'organismo fornitore del servizio di consulenza.</p>
12	<p>D: Al punto 13) delle Disposizioni Attuative, è riportato il seguente criterio di selezione: <i>Numero di consulenze previste da "Piano di consulenza" > a 500</i>. Si chiede se le consulenze afferiscono ai servizi complessivamente prestati a favore delle aziende agricole facenti parte del Piano di Consulenza, correlati agli ambiti tematici previsti al punto 4.1 di cui dalla lettera a) alla lettera o). Pertanto, è necessario quantificare il numero di consulenze ripartirlo per ambiti? (ad es. 100 aziende, 4 ambiti, pertanto 400 consulenze?)</p> <p>R: Per numero di consulenze si intende il numero complessivo di singoli servizi di consulenza così come definiti al paragrafo 12 delle disposizioni attuative "...Per singolo servizio di consulenza si intende l'insieme delle prestazioni consulenziali o "attività di consulenza" ... erogate a favore dello stesso destinatario in uno o più ambiti tematici –a), b), c), d), ecc. –previsti nel paragrafo "Area di consulenza e destinatari". Pertanto, il numero di consulenze coincide con il numero di destinatari finali dei servizi di consulenza.</p>
13	<p>D: Al punto 13) delle Disposizioni Attuative, è riportato il seguente criterio di selezione: <i>Il "Piano di consulenza" prevede l'erogazione di servizi in almeno 4 ambiti tematici di cui alla lettera a) b)** descrizione generale della Misura par. 8.2.2.2</i>. L'erogazione dei servizi in almeno 4 ambiti tematici deve essere assicurato per una parte percentuale delle aziende agricole rientranti nel Piano di Consulenza (ad es. almeno 1 azienda, almeno la metà?) oppure per la totalità delle aziende?</p> <p>R: Il criterio di selezione in questione non fa riferimento ad alcuna percentuale.</p>
14	<p>D: Al punto 13) delle Disposizioni Attuative, è riportato il seguente criterio di selezione: <i>Agricoltori professionali > 50%</i>. In questa percentuale possono rientrare anche gli agricoltori che sono in possesso del titolo provvisorio di IAP?</p> <p>R: La qualifica di IAP deve essere posseduta al momento della presentazione della domanda di sostegno. Nel caso di qualifica rilasciata sotto condizione sarà necessario il mantenimento di tale requisito così come da impegni sottoscritti nell'Allegato 1 alle disposizioni attuative del bando di riferimento.</p>
15	<p>D: L'importo massimo pari a € 1500 per singolo servizio di consulenza, può prevedere anche l'erogazione di un servizio concernente un solo ambito tematico, ovviamente motivando le ore di consulenza effettivamente svolte per l'azienda agricola?</p> <p>R: Sì. Si faccia riferimento a quanto stabilito nel paragrafo 12 delle disposizioni attuative</p>

16

D: Con la presente si evidenzia una incongruenza tra quanto riportato nelle disposizioni attuative al paragrafo 11 e l'autodichiarazione di cui alla scheda di ingresso di ciascuna azienda oggetto di consulenza. In particolare al sopra citato paragrafo in merito alla complementarità e demarcazione relative alle OCM (olio, ortofrutta, apistico), si evince che le aziende possono usufruire dell'attività di consulenza previste dalla misura 2.1.1. ad eccezione di quelle già erogate dai P.O. In sintesi:

- per l'OCM olio non sono ammissibili le azioni di consulenza specialistiche sulla produzione olivicola ad eccezione della consulenza prestata in ambito dei CGO, BCAA e sicurezza;
- per l'OCM ortofrutta i produttori aderenti ai P.O. cofinanziati dall'OCM non possono beneficiare di questo bando, per i prodotti per cui la stessa è stata riconosciuta, limitatamente ai seguenti servizi:
 - Assistenza tecnica di tipo agronomico, erogabile per gli interventi di produzione integrata e produzione biologica e la protezione dell'ambiente,
 - Assistenza tecnica per elevare il livello di qualità dei prodotti (miglioramento qualitativo delle produzioni, controllo delle procedure di produzione, conferimento, selezione, lavorazione, logistica nell'ambito dei centri di lavorazione delle OP e dei soci)
 - Assistenza, relative a pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, competitività e posizionamento sui mercati, diffusione di regimi di qualità

Pertanto, si sottolinea che nella scheda di ingresso di ciascuna azienda nell'autodichiarazione si richiede, tra le altre cose, di autocertificare quanto segue:

- di non aver aderito e fruere di attività consulenziale prevista dai P.O. OCM (olio-ortofrutta-apistico).

Tale dichiarazione contrasta con quanto riportato nelle disposizioni attuative ed esclude la fornitura di consulenza ammessa nel bando in complementarità a quella fornita dall'OCM, pertanto in caso di accoglimento della motivazione su esposta, bisogna rivedere il format dell'autodichiarazione che dovranno sottoscrivere le aziende?

R: La dichiarazione resa nella scheda di ingresso è finalizzata ad evitare il doppio finanziamento tra gli interventi finanziati dal PSR e quelli finanziati con OCM, per come demarcati nel paragrafo 11 delle disposizioni attuative. Pertanto, qualora non vi sia stata alcuna adesione o fruizione di servizi di consulenza in ambiti di competenza dell'OCM oppure non si appartenga ad alcuna OP, la dichiarazione è esaustiva. Viceversa, nel caso in cui si sia usufruito di servizi consulenziali in ambito OCM, gli stessi andranno opportunamente specificati nell'ambito dello stesso format (disponibile sul sito in formato word), al fine di consentire la verifica istruttoria del rispetto della demarcazione tra fondi.

17

D: Il macro criterio "*Maggior numero di ambiti tematici di consulenza trattati*" attribuisce 6 punti per "piani di consulenza che prevedono almeno 4 ambiti tematici"; essendo il piano di consulenza la somma delle consulenze aziendali, i 4 ambiti possono essere attivati in aziende diverse (ciascuna per le proprie esigenze) o tutte le aziende devono avere almeno 4 ambiti tematici?

R: I 4 ambiti tematici devono risultare dal Piano di Consulenza complessivo e non necessariamente devono essere attivati per tutte le aziende.